

ROBERTA TUCCI
Regione Lazio

IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO E I BENI ETNOANTROPOLOGICI: QUALCHE RIFLESSIONE

1. *Premessa*

Il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*¹ rappresenta il frutto di una riforma organica della disciplina: progettato con il contributo delle Regioni e degli Enti locali, prevede una redistribuzione delle competenze secondo le attribuzioni derivate dalla riforma del titolo quinto della parte seconda della Costituzione.² Rispetto ai precedenti testi di legge in materia, il *Codice* presenta la novità di trattare il patrimonio culturale in modo omnicomprensivo, secondo una logica unitaria che include anche i beni paesaggistici. L'articolo 2, comma 1, recita, infatti: «Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici».

La prima parte del *Codice* riguarda le disposizioni generali; la seconda i beni culturali, già normati dal titolo primo del *Testo Unico*;³ la terza i beni paesaggistici, già normati dalla Legge «Galasso»;⁴ la quarta e la quinta le sanzioni, disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore. Complessivamente il testo si compone di 184 articoli.

Per meglio comprendere il senso del *Codice*, può essere utile la lettura della relativa *Relazione illustrativa*, che spiega dettagliatamente le intenzioni e la portata di ogni singolo articolo.⁵

Nel *Codice* i beni demoetnoantropologici (o demo-etno-antropologici), già riconosciuti come beni culturali nel d.lgs. 112/98⁶ e nel *Testo Unico*,⁷ sono riconfermati come parte integrante del patrimonio culturale nazionale.

¹ D.lgs. 42/2004, «Gazzetta Ufficiale», XXXXV, 2004. Il testo è consultabile nel sito internet del Ministero per i beni e le attività culturali (www.beniculturali.it), che lo ha anche pubblicato in volume: *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2004. Il testo del *Codice* è riprodotto e commentato, articolo per articolo, in M. CAMMELLI (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, Bologna, Il Mulino 2004. Si veda anche R. CASSANELLI, G. PINNA (a cura di), *Lo Stato aculturale. Intorno al Codice dei beni culturali*, Milano, Jaka Book, 2005.

² Legge costituzionale 3/2001, in particolare articoli 117 e 118. L'articolo 117 attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di «tutela [...] dei beni culturali», mentre la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» viene considerata materia di legislazione concorrente fra lo Stato e le Regioni. L'articolo 118 precisa che «la legge statale disciplina [...] forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali».

³ *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali*, d.lgs. 490/1999. Sul *Testo Unico* si vedano: N. ASSINI, P. FRANCALACCI (a cura di), *Manuale dei beni culturali*, Padova, CEDAM 2000, pp. 191-220; *Testo Unico, norme non abrogate e altre leggi sui beni culturali*, prima parte, Roma, Annali dell'Associazione Bianchi Bandinelli 2000.

⁴ *Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale*, legge 431/1985.

⁵ Cfr. sito internet www.aedon.mulino.it/codice/codice_relazione.pdf.

La legislazione italiana in materia di beni culturali antecedente al 1998 fa riferimento a tali beni in modo parziale e spesso ambiguo, attraverso terminologie non unificate, legate a significati comprensibili solo se storicamente contestualizzati. Tale confusione è evidente fin dalla prima importante legge di tutela, la 1089/1939, *Tutela delle cose d'interesse artistico e storico*, il cui articolo 1 recita: «Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi: a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà [...]». Laddove i riferimenti all'«etnografia» e alle «primitive civiltà» vanno decodificati nel contesto della coeva realtà italiana, in cui da un lato l'«etnografia» rinviava all'ambito disciplinare successivamente definito come demologia,⁸ dall'altro le «primitive civiltà» si collegavano alle discipline paleontologiche e preistoriche, ma con un'ambiguità terminologica di fondo che generava non poca confusione e intrecci interdisciplinari con l'etnologia extra-europea.⁹

Di fatto, nonostante tali problematiche citazioni, nella sostanza la legge 1089/1939 tendeva a «identificare il patrimonio culturale da tutelare essenzialmente ed anzi quasi esclusivamente con i beni archeologici, storici, artistici, monumentali».¹⁰

C'è da aggiungere che il riferimento alle «cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà» della legge 1089/1939, nonostante necessità di venire rivisto e aggiornato sia nella terminologia sia nel contenuto, resta invece invariato in tutta la successiva legislazione in materia di beni culturali in Italia: tale lo si ritrova nel *Testo Unico* (art. 2, comma 2a) e tale ancora nello stesso *Codice* (art. 10, comma 4a).

2. Beni etnoantropologici

Rispetto al d.lgs. 112/98 e al *Testo Unico*, il *Codice* non prevede, per i beni demoetnoantropologici, sostanziali cambiamenti se non quello della loro ridenominazione in «beni etnoantropologici», motivata nella *Relazione illustrativa* con la scelta di un aggettivo «scientificamente più corretto e peraltro già presente nel sistema normativo (v. art. 48 D.P.R.

⁶ *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*, Capo V (*Beni e attività culturali*), articolo 148 (*Definizioni*), comma 1: «Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per: a) “beni culturali”, quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario [...]».

⁷ Titolo I (*Beni culturali*), articolo 2 (*Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario*), comma 1: «Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico [...]».

⁸ Si ricordano il Museo di Etnografia Italiana di Firenze (1906) e la Società di Etnografia Italiana, da cui derivarono il Primo Congresso di Etnografia Italiana e la Mostra di Etnografia Italiana (ambidue nel 1911). A.M. CIRESE, *Cultura egemonica e culture subalterne. Rassegna degli studi sul mondo popolare tradizionale*, Palermo, Palumbo 1973, pp. 178-181 e 194-199.

⁹ Cfr. V. LATTANZI, *Competenze antropologiche e tutela dei beni culturali*, «Lares», a. LXI, vol. 3, 1990, pp. 453-464. Si ricorda l'Istituto delle Civiltà Primitive, fondato da Raffaele Pettazzoni a Roma nel 1937, ridenominato Istituto di Etnologia da Vinigi Grottanelli nel 1967. A. M. CIRESE, *Le scuole demo-etno-antropologiche*, in *Le grandi Scuole della Facoltà*, Atti dell'omonimo Convegno (Roma 11-12 maggio 1994), Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi “La Sapienza” 1994, pp. 21-27. Per un quadro generale si veda anche *L'antropologia italiana. Un secolo di storia*, con scritti di P. Clemente, A. R. Leone, S. Puccini, C. Rossetti, P. G. Solinas, prefazione di A. M. Cirese, Bari, Laterza 1985. Il rapporto fra la legislazione italiana in materia di beni culturali e la storia delle discipline demoetnoantropologiche in Italia, a partire dall'inizio del Novecento, è argomento che meriterebbe di venire trattato in modo approfondito. Ringrazio vivamente Vito Lattanzi per gli spunti e le informazioni che mi ha fornito al riguardo.

¹⁰ G. CHIARANTE, *Introduzione alla lettura del Testo Unico*, in *Testo Unico, norme non abrogate e altre leggi sui beni culturali*, cit., pp. 7-16: 11. Lo scritto di Chiarante esamina attentamente i limiti della legge 1089/1939 e mostra come l'impostazione di tale legge abbia condizionato tutta la legislazione a seguire.

24 luglio 1977, n. 616)».¹¹ La comunità scientifica degli antropologi, anche attraverso le proprie associazioni di categoria, ha dissentito da tale ridenominazione,¹² rivendicando il carattere unitario di beni che, nel loro complesso, fanno riferimento tanto alle tradizioni popolari quanto all'etnologia e all'antropologia culturale: tutti settori i cui statuti scientifici si integrano a vicenda, essendo stati anche, nel frattempo, sensibilmente ridefiniti.¹³ D'altra parte, l'aggettivo demoetnoantropologico con il suo acronimo DEA, ormai conosciuto e utilizzato in Italia anche al di fuori dell'ambito degli addetti ai lavori, costituisce di fatto una formula, un'espressione gergale normalizzata sul cui contenuto c'è ampia convergenza. Corrisponde, inoltre, al settore scientifico-disciplinare universitario *M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche*, nell'ambito del quale sono attivi diversi corsi di laurea triennale e specialistica in varie università italiane; mentre lo stesso settore è anche presente in numerosi altri corsi di laurea.

Dispiace che sia stato abolito proprio il suffisso «demo», quello cioè derivato dalla demologia:¹⁴ la disciplina che ha rappresentato il fondamento delle scienze etnoantropologiche in Italia, a partire dalla demopsicologia di Giuseppe Pitre nel primo quarto del Novecento.¹⁵ Gran parte dei musei del settore sono peraltro, ancora oggi, nominati come musei demologici o demoantropologici o demoetnoantropologici.¹⁶

Nonostante tali considerazioni, qui soltanto accennate, la comunità scientifica degli antropologi ha, sia pure con dichiarato rammarico, accettato la riduzione terminologica: non certo perché la ritenga «scientificamente più corretta», ma piuttosto per convenire su una semplificazione del linguaggio, su un termine più snello, più agile e di maggiore capacità comunicativa soprattutto nei confronti dei paesi esteri. Tuttavia, tale riduzione terminologica, accettabile in puri termini di codice linguistico, non deve comportare la perdita di quella unitarietà disciplinare a cui si è fatto cenno e che gli antropologi considerano irrinunciabile: sì, dunque, al nuovo aggettivo, purché resti invariata la prospettiva generale di riferimento.¹⁷

¹¹ *Relazione illustrativa, cit.*, p. 16. Il riferimento è al d.p.r. 616/1977, *Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*, articolo 48 (*Beni culturali*): «Le funzioni amministrative delle Regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico, ed etno-antropologico saranno stabilite con la legge sulla tutela dei beni culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979».

¹² L'Associazione Italiana per le Scienze Etno-Antropologiche (AISEA) e la Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici - Antropologia Museale (SIMBDEA-AM) hanno inviato lettere aperte al Ministro Urbani in tal senso (cfr. sito internet www.aisea.it). Anche l'ANCI, nel corso dei lavori della commissione per la definizione dell'articolo del *Codice*, ha più volte chiesto che la dizione di beni demoetnoantropologici restasse immutata.

¹³ Si vedano, fra gli altri: G. L. BRAVO, *Italiani. Racconto etnografico*, Roma, Meltemi 2001; P. CLEMENTE, F. MUGNAINI (a cura di), *Oltre il folklore. Tradizioni popolari e antropologia nella società contemporanea*, Roma, Carocci 2001; L.M. LOMBARDI SATRIANI, *La stanza degli specchi*, Roma, Meltemi 1994; F. REMOTTI, *Noi, primitivi. Lo specchio dell'antropologia*, Torino, Boringhieri 1990; A. APPADURAI, *Modernità in polvere. Dimensioni culturali della globalizzazione*, Roma, Meltemi 2001; J. CLIFFORD, *Strade. Viaggio e traduzione alla fine del secolo XX*, Torino, Bollati Boringhieri 1997.

¹⁴ A.M. CIRESE, *Cultura egemonica e culture subalterne, cit.*

¹⁵ Pitre ne tenne l'insegnamento presso l'Università di Palermo dal 1911 al 1915. A. M. CIRESE, *Cultura egemonica e culture subalterne, cit.*, p. 63.

¹⁶ Si vedano, ad esempio, i molti elencati in R. TOGNI, G. FORNI, F. PISANI, *Guida ai musei etnografici italiani*, Firenze, Olschki 1997; per un esempio regionale cfr. L. DE MARTINO e R. TUCCI (a cura di), *Progetto DEMOS per il Sistema museale tematico demo etno antropologico del Lazio*, Roma, Regione Lazio 2002.

¹⁷ Va notato come, al di là delle dizioni contenute nelle normative nazionali in materia, a livello regionale e locale i beni etnoantropologici risultino denominati in tanti e diversi modi: demoetnoantropologici (con o senza trattini), antropologici, demoantropologici, etno-antropologici, etnografici, folklorici, di etnologia, di tradizioni popolari ecc. Si veda R. TUCCI, *Catalogazione. Analisi comparativa delle legislazioni di Regioni e Province Autonome*, in www.regionibenculturali.it/leggi/altro/dwd/legislazione/catalogazione/Scheda+Leggi.doc. 2004. sito internet

Resta in ogni caso da chiedersi per quale motivo la commissione responsabile dell'articolato di legge non abbia ritenuto di consultare la comunità scientifica degli antropologi italiani in merito a una tale importante e specifica scelta.¹⁸

Al di là delle dizioni, è importante chiarire che cosa nel *Codice* si intenda per «beni etnoantropologici», i quali peraltro sono presenti in soli cinque articoli del testo (art. 2, 10, 12, 101 e 174) e appaiono poco assimilati all'impianto di base su cui si fonda il testo stesso: un impianto che si configura come pensato e costruito su beni di altra natura, di più antico riconoscimento e di più consolidata tradizione legislativa, quali sono quelli archeologici, storico-artistici e architettonici.

L'applicazione del *Codice* ai beni etnoantropologici pone due basilari ordini di problemi: Beni o cose? Cose d'arte o cose di storia?

3. Beni o cose?

Il primo nodo problematico – e bene lo spiega la *Relazione illustrativa* – è la scelta di «mantenere un saldo ancoraggio al sostrato materiale del bene culturale», del quale si evidenzia la natura di «cosa» già nell'articolo 2 (*Patrimonio culturale*), comma 2: «Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà».

La dialettica, a volte contraddittoria, fra «beni» e «cose» è sempre stata presente nella legislazione italiana in materia di beni culturali.¹⁹ A essa fa riscontro la nozione aperta di bene culturale coniata dalla Commissione Franceschini alla metà degli anni '60 dello scorso secolo,²⁰ secondo cui «bene culturale» è quello che costituisce «testimonianza materiale avente valore di civiltà»: definizione che è stata poi acquisita, priva dell'aggettivo «materiale», tanto nel d.lgs. 112/98,²¹ quanto nel *Testo Unico*²² e infine nel *Codice*.²³

Va ricordato, tuttavia, come, nelle lunghe e complesse fasi di revisione – e di contrattazione – di quest'ultimo testo di legge, in una delle tante bozze di lavoro, l'aggettivo «materiale» sia ricomparso, in palese contraddizione con gli orientamenti di molte leggi regionali e con lo stesso operato dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione

¹⁸ Eppure, nella sua prefazione al *Codice*, il Ministro Urbani ricorda come il testo di legge sia frutto, oltre che «di una felice collaborazione fra Istituzioni», anche «del felice apporto di numerosi studiosi e specialisti», in parte elencati in una lunga nota che non sembra includere, tuttavia, esperti tecnico-scientifici dei vari settori disciplinari. G. URBANI, *Di questo Codice: ragioni e originalità*, in *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, cit., p. 10.

¹⁹ W. V. GIANCOTTI, *I beni, le cose e il paesaggio*, in *Testo Unico, norme non abrogate e altre leggi sui beni culturali*, cit., pp. 17-34: 18-19.

²⁰ «Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione delle cose d'interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio», istituita in base alla legge 310/1964, i cui esiti furono pubblicati in *Per la salvezza dei beni culturali in Italia*, Roma, Colombo 1967, 3 voll.

²¹ Articolo 148 (*Definizioni*), comma 1: «Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per a) “beni culturali” quelli che compongono il patrimonio storico [...] e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge».

²² Articolo 4 (*Nuove categorie di beni culturali*), comma 1: «Beni non ricompresi nelle categorie elencate agli articoli 2 e 3 sono individuati dalla legge come beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà».

²³ Articolo 2 comma 2, già citato. Per i riferimenti giuridici, si veda M. S. GIANNINI, *I beni culturali*, «Rivista trimestrale di diritto pubblico», I, 1976, pp. 3-38. Per considerazioni di carattere antropologico si veda V. LATTANZI, P. E. SIMEONI, R. TUCCI, *Il patrimonio demo-etno-antropologico nella politica dei beni culturali*, dossier presentato al seminario «Le discipline demo-etno-antropologiche e le attuali riforme degli ordinamenti istituzionali», Associazione Italiana per le Scienze Etno-Antropologiche (Roma 19-20 gennaio 2001), in sito internet www.aisea.it.

(ICCD) del MiBAC, che, nell'ambito di un'apposita commissione paritetica Stato-Regioni, ha elaborato la scheda BDI per la catalogazione dei beni demotnoantropologici immateriali, pubblicandone la normativa nel 2002.²⁴ Proprio alcuni membri della «commissione BDI» si sono nettamente opposti alla reintroduzione dell'aggettivo «materiali» associato alle «testimonianze aventi valore di civiltà», facendo notare l'incongruità e ottenendo un ripensamento in tal senso da parte dei responsabili dell'articolato del *Codice*.

È evidente che la scelta di restare ancorati alle «cose» della legge 1089/1939 male si adatti al patrimonio etnoantropologico, costituito in larga parte di beni immateriali che per loro stessa natura non sono né mobili né immobili²⁵ e la cui salvaguardia e valorizzazione richiedono un'attenzione e una progettazione tutte particolari.²⁶

La recente attenzione per i beni immateriali da parte degli organismi internazionali, quali l'Unesco²⁷ e l'Icom,²⁸ è significativa del valore che gli stessi beni rivestono ai fini identitari, nazionali e locali, per la promozione delle specificità e delle differenze culturali nel mondo.

Il *Codice* presta attenzione alle questioni identitarie e infatti lo stesso patrimonio culturale vi viene visto come «elemento costitutivo e rappresentativo dell'identità nazionale» (art. 1, comma 1). Il comma 2 dell'articolo 1 recita in tal senso: «La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio [...]».

Inoltre, fra i beni soggetti alla tutela elencati nell'articolo 10, il testo di legge individua anche, espressamente, beni che la *Relazione illustrativa* definisce «di interesse culturale "relazionale"», «"simboli" delle collettività o delle istituzioni».²⁹ Anche in questo caso, tuttavia, il riferimento resta sempre alle «cose»: «le cose immobili e mobili [...] che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose» (art. 10, comma 3d). Dunque anche i simboli, l'identità, sono considerati alla stregua di «cose», né vengono per essi individuate le palesi connessioni con i beni etnoantropologici, soprattutto con quelli immateriali.

²⁴ *Beni demotnoantropologici immateriali. Scheda BDI*, prima parte, Strutturazione dei dati delle schede di catalogo, norme di compilazione a cura di R. Tucci, Roma, Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione 2002, anche in sito internet www.iccd.beniculturali.it/download/bdi_web.pdf. È in corso di stampa il secondo fascicolo della scheda BDI (2005), che conterrà saggi critici ed esempi di schede compilate.

²⁵ Si vedano, fra gli altri: P. CLEMENTE, *Les savoirs et les guimbardes. Notes sur les "biens immatériels"*, in *Non-material Cultural Heritage in the Euro-Mediterranean Area*, Acts of the Unimed-Symposium, Formello, SEAM 2000, pp. 29-42; A. M. CIRESE, *I beni demologici in Italia e la loro museografia*, in P. Clemente, *Graffiti di museografia antropologica italiana*, Siena, Protagon 1996, pp. 249-62; A. M. CIRESE, *Beni immateriali o beni inoggettuali?*, «Antropologia Museale», a. I, vol. 1, 2002, pp. 66-69; R. TUCCI, *La catalogage des biens immatériels démo-ethno-anthropologiques en Italie et la fiche BIA du Centre de Documentation de la Région du Latium*, in *Non-material Cultural Heritage in the Euro-Mediterranean Area*, cit., pp. 127-46; R. TUCCI, *Beni demotnoantropologici immateriali*, «Antropologia Museale», a. I, vol. 1, 2002, pp. 54-59.

²⁶ Si rinvia, ad esempio, alle considerazioni espresse da L. MAZZACANE, *La festa di Nola: conoscenza, rispetto e tutela di una festa come immagine riflessa della cultura folklorica*, in F. Lucarelli, L. Mazzacane (a cura di), *L'UNESCO et la tutelle du patrimoine immatériel. Les Fêtes Traditionnelles - Les Gigli de Nola*, Nola, Extra Moenia 1999, pp. 85-96.

²⁷ Cfr. *Masterpieces of Oral and Intangible Heritage of Humanity e Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*, in sito internet www.unesco.org/culture/heritage.

²⁸ La ventesima Conferenza generale dell'ICOM, tenutasi a Seul nell'ottobre 2004, ha avuto come tema «I musei e il patrimonio immateriale». Lo stesso tema è stato anche oggetto della giornata internazionale dei musei per l'anno 2004 (18 maggio). Cfr. i sito internet <http://icom.museum> e www.icom-italia.org. Per una panoramica internazionale dei siti internet connessi ai beni culturali etnoantropologici, si veda E. TESTA, *Antropologia dei patrimoni culturali: sitografia ragionata*, «Antropologia Museale», a. I, vol. 1, 2002, pp. 60-65; a. I, vol. 2, 2002, pp. 61-66.

²⁹ *Relazione illustrativa*, cit., p. 6.

Può essere interessante ricordare ciò che un giurista – e non un antropologo – scriveva già nel 1976: «Esaminiamo ora partitamente i caratteri del bene culturale. Esso non è bene materiale, ma immateriale: l'essere testimonianza avente valore di civiltà è entità immateriale, che inerisce ad una o più entità materiali, ma giuridicamente è da queste distinte, nel senso che esse sono supporto fisico ma non bene giuridico. Strutturalmente si distinguono differenti modi con cui il bene culturale inerisce alla cosa, però il carattere immateriale del bene culturale è sempre individuabile».³⁰ Considerazioni che sembrano applicarsi molto bene al patrimonio etnoantropologico in generale: anche a quello materiale, mobile o immobile che sia, il quale perde senso se svincolato dai suoi aspetti immateriali.³¹

4. «Cose d'arte o di storia»?³²

Restando nell'ambito dei beni etnoantropologici materiali – dal momento che quelli immateriali non sono comunque contemplati nel *Codice* – un secondo motivo per cui anche tali beni appaiono, nel testo di legge, forzati entro uno schema a loro poco adatto è dato dall'impianto generale che, analogamente a quelli della precedente legislazione in materia, vede ripetuti i parametri di antichità e di autore alla base della tutela. Già per il *Testo Unico*, Chiarante notava come «la tendenza a identificare il bene culturale con le “cose d'arte e di storia”» fosse all'origine «di una concezione riduttiva del patrimonio culturale».³³ L'articolo 10 del *Codice*, che prende in considerazione, per la tutela, le «cose» di interesse etnoantropologico, esclude, al comma 5, quelle di autore vivente o di esecuzione non anteriore a cinquanta anni. Il che vuol dire che, fatto salvo le poche collezioni museali, tutti gli altri beni etnoantropologici sul territorio e in museo non hanno alcuna possibilità di venire tutelati. Si tratta, infatti, com'è noto, di beni quasi mai «d'autore» (nel senso che al termine autore viene dato in campo storico-artistico) e raramente databili (se si eccettuano le collezioni storiche dei musei nazionali). Inoltre il concetto di autore e il concetto di antichità di un manufatto non sono elementi pertinenti alla valutazione dei beni etnoantropologici, il cui valore va piuttosto colto nell'essere essi testimonianze di forme di vita, di differenze culturali rilevate nelle dinamiche sincroniche dei contesti sociali.

Questo problema non è di poco conto nella definizione del patrimonio etnoantropologico: se si esclude proprio il suo carattere vivente e contemporaneo, se non si comprende come esso caratterizzi la società di oggi e sia al centro di estesi processi di patrimonializzazione, come sia pertinente alla realtà concreta – con suoi i cambiamenti, le sue trasformazioni, le sue

³⁰ M. S. GIANNINI, *op. cit.*, p. 26.

³¹ L'opportunità di legare il patrimonio etnoantropologico materiale alle idee, ai comportamenti, ai valori simbolici a cui esso stesso rinvia è stata costantemente sottolineata in ambito antropologico; si vedano, ad esempio: P. CLEMENTE, *Graffiti di museografia antropologica italiana*, *cit.*, p. 203 («L'insistenza sul concetto di beni volatili è il nodo da affrontare per estendere tale specificità anche in direzione dei beni immobili e mobili»); F. FAETA, *Il santo e l'aquilone. Per un'antropologia dell'immaginario popolare nel secolo XX*, Palermo, Sellerio 2000, pp. 59-118 e 167-212. In ambito antropologico museale si rinvia, ad esempio, a E. GUATELLI, *La coda della gatta*, Bologna, IBC Regione Emilia Romagna 1999, dove si vede come gli oggetti musealizzati della cultura contadina acquistano senso e importanza se connessi ai gesti, alle etiche, alle estetiche, alle storie di vita; si suggerisce, in particolare, la lettura del capitolo «La falce» (pp. 104-132), esemplare in tal senso.

³² G. CHIARANTE, *op. cit.*, p. 12.

³³ *Ibid.* È anche utile riflettere su quanto scriveva Oreste Ferrari nel 1978: «il problema di una moderna ed efficiente politica dei beni culturali si proietta in un orizzonte antropologico e coinvolge tanto la definizione concettuale stessa di “bene culturale”, quanto il modello di società che dei beni culturali è storicamente autrice e depositaria e quindi, in quella politica, si individua», O. FERRARI, *Premessa*, in *Ricerca e catalogazione della cultura popolare*, Roma, Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione-Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari 1978, pp. 1-2.

ibridazioni – non resta, di tale patrimonio, che una pallida proiezione nell'unica direzione possibile: quella di una cultura materiale passata, legata a un mondo agro-pastorale e artigiano fermo a una realtà pre-industriale, da assimilare di volta in volta o al patrimonio storico-artistico (minore o raro) per le sue qualità estetiche, o al patrimonio archeologico per la sua cronologia passata, seppure non remota.

Su questo punto torna a esserci d'aiuto la fonte giuridica di Giannini: «L'attributo definitorio del bene culturale come testimonianza avente valore di civiltà rende idonea la nozione ad aderire ad ogni sorta di cosa, non solo del passato lontano, ma anche di quello vicino e finanche del presente. In astratto quindi anche oggetti modesti di uso, come un tipo di coltello, di vaso, di sgabello, ecc., possono divenire beni culturali in quanto siano testimonianza avente valore di civiltà. In concreto vicende di questo genere sono accadute, in ragione della rarità dell'oggetto [...]».³⁴ E ancora: «Il problema dei beni culturali del tempo presente è di ardua soluzione [...] Vi sono opere alle quali già oggi riconosciamo l'essere testimonianza avente valore di civiltà; [...] la L. 1089 dispone il limite dei 50 anni per il riconoscimento formale del bene culturale, ma si dovrà certamente adottare un criterio meno meccanico».³⁵

Quel che è peggio è che il *Codice* prevede delle deroghe al criterio cronologico e/o d'autore, ma non per i beni etnoantropologici. Si tratta di deroghe applicate a categorie di beni che non sono assoggettate all'intera disciplina di tutela, ma solo ad alcune specifiche disposizioni; fra questi vi sono (art. 11, commi 1d e 1e) le «opere» (di pittura, scultura, grafica e altro) «di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni» e le «opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico»; niente di analogo è previsto per i beni etnoantropologici.

Va detto che ai due commi di cui sopra fa riscontro l'attività della Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee (DARC), istituita nel 2001 in applicazione al *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali* conseguente al *Testo Unico* (decreto Presidente Repubblica 441/00). «Con la nuova Direzione generale la promozione, il sostegno e la valorizzazione della creatività contemporanea si affiancano alle tradizionali attività di tutela, protezione e restauro dell'antico. È questa una delle novità più significative del Ministero per i beni e le attività culturali, che integra la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio con l'attenzione per l'architettura e l'arte contemporanee, cui si riconosce pari dignità rispetto alle testimonianze del passato».³⁶ L'impostazione della DARC, così sensibilmente divergente dai criteri basilari del *Codice*, ci dice che è possibile una correzione di rotta relativamente alle specificità dei diversi beni: basta averne consapevolezza e volerla attuare.

C'è da aggiungere che la natura contemporanea dei beni etnoantropologici, soprattutto di quelli immateriali, collega gli stessi alle opere d'arte contemporanea, non menzionate nel *Codice* ma per le quali è stata di recente creata una nuova scheda di catalogazione, da parte dell'ICCD (scheda OAC).³⁷ La scheda OAC include, fra le opere da catalogare, anche le performances artistiche: beni altrettanto immateriali, che analogamente ai beni etnoantropologici – sia pure nella diversità strutturale che passa fra opere d'autore e patrimoni socialmente condivisi – vengono fissati su supporti audiovisivi per mantenerne memoria.

³⁴ M. S. GIANNINI, *op. cit.*, pp. 9-10.

³⁵ Ivi, p. 10n.

³⁶ Sito internet www.darc.beniculturali.it/ita/direzione/compiti.htm. Cfr. anche M. BONINO, M. COMBA, E. PICCOLI, *Verso una tutela pubblica dell'architettura contemporanea?*, in R. Cassanelli., G. Pinna, *op. cit.*, pp. 71-78.

³⁷ *Opere di Arte Contemporanea. Scheda OAC*, Strutturazione dei dati delle schede di catalogo, Roma, Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, 2004, in sito internet www.iccd.beniculturali.it/download/OAC.pdf.

C'è dunque, ancora una volta, da chiedersi quali sono i beni etnoantropologici individuati e riconosciuti dal *Codice*: solo quelli afferenti alle grandi raccolte storiche museali (e i beni conservati negli archivi sonori e audio-visivi?), oppure anche i beni viventi sul territorio? Se solo i primi possono avere pieno riconoscimento, allora la gran parte del patrimonio etnoantropologico resterà di fatto escluso dalla tutela. E poi, quale tipo di tutela? È evidente che la logica di una tutela realizzata attraverso l'apposizione di vincoli e di una valorizzazione subordinata alla tutela stessa³⁸ appare poco compatibile con l'insieme del patrimonio etnoantropologico materiale e immateriale; i beni immateriali, in particolare non sono conservabili in quanto tali, per la loro natura effimera connessa alle contingenze performative, e l'unica forma di tutela a essi applicabile è proprio quella di un'allargata e condivisa valorizzazione basata sulla loro conoscenza e quindi sulla ricerca. Dunque, immaginare delle forme inedite di tutela, dinamiche e non statiche, potrebbe essere un impegno per rendere maggiormente coerente l'intervento legislativo in questo settore.

4. Beni paesaggistici

La terza parte del *Codice*, dedicata ai beni paesaggistici, presenta notevole interesse anche per i beni etnoantropologici, benché questi non vi siano mai citati.³⁹ Ma fin dai primi articoli, appare evidente come la nozione di paesaggio sia antropologicamente costruita.⁴⁰ L'articolo 131 – il primo della terza parte – recita al comma 1 «ai fini del presente *Codice* per paesaggio si intende una parte omogenea del territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni» e al comma 2 «La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili».

La stessa *Relazione illustrativa* sottolinea questo aspetto dei beni paesaggistici, «la cui profonda connotazione di culturalità, nella forte antropizzazione e stratificazione storica del nostro territorio, costituisce forse un *unicum* nell'esperienza europea e mondiale».⁴¹ Nonostante ciò, nella terza parte del testo di legge – che in effetti appare poco integrata con la seconda – l'ottica delle attribuzioni segue piuttosto le ripartizioni di competenza delle diverse strutture ministeriali. Così, nell'articolo 137, che definisce la composizione delle Commissioni provinciali deputate a valutare ed eventualmente dichiarare l'interesse culturale degli immobili e delle aree soggetti alla tutela, appaiono coinvolte le sole soprintendenze per «i beni architettonici e per il paesaggio» e quelle per «i beni archeologici». Eppure, fra gli «immobili ed aree di notevole interesse pubblico» di cui all'articolo 136, vi sono anche, ad esempio, «i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente

³⁸ «La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze», *Codice*, art. 2, comma 2.

³⁹ Il tema è stato affrontato, in particolare, da Luca Baldin nel corso della tavola rotonda «Regioni e Stato davanti al *Codice* dei Beni Culturali, prospettive di attuazione, nuove professioni, l'area etno-antropologica», promossa dalla Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici - Antropologia Museale (SIMBDEA-AM) il 4 dicembre 2004 presso il Museo Preistorico Etnografico "L. Pigorini", con la partecipazione dello stesso Luca Baldin (ICOM Italia), Alberto Garlandini (Regione Lombardia), Claudio Rosati (Regione Toscana), Giuliana Altea (Regione Sardegna), Pietro Clemente (Presidente SIMBDEA-AM). La tavola rotonda ha proposto un ampio e interessante dibattito: si veda *Regioni/Stato. Novità nel Codice Urbani*, interventi di P. Clemente, L. Baldin, A. Garlandini, C. Rosati, G. Altea, «Antropologia Museale», a. IV, vol. 9, 2005, pp. 43-53. Cfr. anche *Paesaggio. La Convenzione europea, il Codice nazionale e la legislazione regionale*, «Culturae. L'informazione sulle politiche culturali della Regione Toscana», a. IV, vol. 1 nuova serie, 2005, pp. 8-10.

⁴⁰ Cfr. F. LAI, *Antropologia del paesaggio*, Roma, Carocci 2002.

⁴¹ *Relazione illustrativa*, cit., p. 2.

valore estetico e tradizionale» (comma 1c). In particolare l'articolo 101 (*Istituti e luoghi della cultura*), comma 2f, definisce i «complessi monumentali» come insiemi formati da «una pluralità di fabbricati [...], che con il tempo hanno acquistato, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica». Quindi, la valutazione del valore estetico e tradizionale di un villaggio di *trulli* in Puglia, ad esempio, può avvenire da parte del soprintendente ai beni architettonici e di quello ai beni archeologici, senza tenere conto del parere del soprintendente al patrimonio etnoantropologico: figura peraltro inesistente, con tale specifico profilo, nei ruoli del MiBAC.

Ma cosa sono i beni ambientali? Giannini ci dice che: «Il bene ambientale non è l'insieme degli edifici e delle aree pubbliche che compongono la via o il quartiere o il villaggio dichiarati complesso caratteristico, né l'insieme degli alberi, delle rocce e di corsi d'acqua che compongono il parco naturale dichiarato anche "bellezza naturale", né di tutte le cose naturali e artificiali che compongono l'isola dichiarata nella sua interezza "bellezza naturale", e simili. È invece l'entità immateriale che dalle molte e varie cose fisiche, conformate in taluni modi, sorge a costituire un valore culturale».⁴² E aggiunge: «I valori culturali ambientali possono essere [...] estetici, storici, naturalistici, finanche puramente affettivi (com'è noto quando gruppi locali attribuiscono ad un modesto paesaggio una carica emozionale, per cui ne reclamano l'intangibilità). Il che conferma come il bene culturale ambientale sia immateriale, e separato dai beni materiali che stanno nel suo perimetro fisico».⁴³

6. Qualche conclusione

Nell'insieme la lettura del *Codice* mostra chiaramente come sia mancato, nella lunga e negoziata stesura del testo, uno specifico apporto professionale etnoantropologico, che avrebbe potuto suggerire integrazioni e puntualizzazioni forse non presenti nella mente del legislatore, ma sulle quali si sarebbero potuti determinare positivi riscontri. Ciò avrebbe evitato anche alcune evidenti incongruità: per fare un esempio, non si capisce perché, nell'articolo 10 (*Beni culturali*), nell'elencazione dei beni di cui al comma 3, si accolga il criterio dell'interesse etnoantropologico per i siti minerari (lettera *h* «i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico») e per le navi e i galleggianti (lettera *i* «le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico»), mentre non lo si accolga per le ville, i parchi e i giardini (lettera *f* «le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico»), né per le pubbliche piazze, le vie, le strade (lettera *g* «le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico»).

In tale marginalità dei beni etnoantropologici, sorge anche il problema della verifica dell'interesse culturale per questi beni. L'articolo 12 (*Verifica dell'interesse culturale*), al comma 2, assegna ai competenti organi del MiBAC, sulla base di «indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione», il compito di verificare la sussistenza dell'interesse etnoantropologico per le «cose» indicate nell'articolo 10 (*Beni culturali*), comma 1, vale a dire «le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico».

È lecito chiedersi con quali strumenti il MiBAC potrà attuare tali procedure, nella generale mancanza di figure professionali di etnoantropologo nelle soprintendenze territoriali. In tal senso, l'applicazione del *Codice* ai beni etnoantropologici pone necessariamente anche la

⁴² M. S. GIANNINI, *op. cit.*, p. 29.

⁴³ *Ivi*, p. 30n.

questione dell'applicazione del conseguente *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali* (decreto Presidente Repubblica 173/04) e dell'attivazione del profilo di etnoantropologo,⁴⁴ nonché della collocazione o dell'assunzione di etnoantropologi nelle strutture ministeriali previste per questo settore (Soprintendenze territoriali, Direzioni regionali, Direzioni dei musei); senza dimenticare la proposta, da più parti avanzata, di costituire un Istituto Speciale per i Beni Etnoantropologici, mai presa in considerazione dal Ministero.⁴⁵

Naturalmente il problema della professionalità e dell'autonomia tecnico-scientifica del personale che deve occuparsi dei beni culturali non riguarda solo lo Stato, ma anche le Regioni, le quali concorrono, in ampia misura, alla gestione delle attività di valorizzazione. L'articolo 115 (*Forme di gestione*), comma 2, del *Codice*, recita: «La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico».

Il recente Documento del coordinamento interregionale degli Assessori alla Cultura del 10 febbraio 2005,⁴⁶ che traccia le linee d'indirizzo delle Regioni in merito all'applicazione del *Codice*, esprime la necessità, fra le altre, di assicurare «l'idoneità tecnica del personale e delle strutture organizzative, quale che sia il tipo di funzione (tutela, valorizzazione, gestione ecc.)» e afferma che «la professionalità e l'autonomia tecnico-scientifica del personale addetto [...] costituiscono un elemento che condiziona sia il recupero della dimensione unitaria del bene culturale sia ogni possibilità di intervento». Alcune Regioni a statuto ordinario e speciale e Province autonome, fra cui il Lazio, la Sicilia, la Sardegna e Trento, già da anni affidano il trattamento dei beni culturali etnoantropologici di loro competenza a funzionari e dirigenti dotati di specifico profilo professionale, oltre che a direttori di musei e catalogatori esterni analogamente professionalizzati.

Per concludere, se il ratificato riconoscimento dei beni etnoantropologici nel *Codice* è la condizione necessaria per affrontare in modo appropriato le questioni inerenti il trattamento del patrimonio culturale etnoantropologico in Italia, l'attenzione e la comprensione verso tale patrimonio da parte del legislatore restano ancora del tutto insufficienti. Più in generale, occorre osservare come il progressivo inserimento di nuovi beni culturali nella legislazione, avvenuto a partire dalla fine degli anni '90 dello scorso secolo, e la crescente attenzione per la contemporaneità nei settori storico-artistico e architettonico richiedano una ridefinizione della materia dei beni culturali nel suo complesso: non è sufficiente aggiungere nuovi termini a una lista, quando la stessa resta ancorata a una cornice teorico-metodologica sostanzialmente uguale a quella della legge del 1939, dunque a una concezione di patrimonio culturale in gran parte superata. Occorre avere il coraggio di costruire un sistema integrato dei beni culturali, che garantisca la effettiva valorizzazione dei diversi settori disciplinari nei modi a essi pertinenti e coerenti.

Nella recente fase di revisione del *Codice*, prevista dopo i primi diciotto mesi di applicazione del testo di legge, si è auspicato che vi potesse essere una riconsiderazione della materia dei beni etnoantropologici a partire dalle tante riflessioni avanzate dagli specialisti del settore ormai da lungo tempo.⁴⁷ Purtroppo così non è stato: il decreto legislativo recante

⁴⁴ Previsto dalla Circolare ministeriale n. 95 del del 2001 del Segretariato generale, ma rimasto finora non attuato.

⁴⁵ Si vedano: G. CHIARANTE, *op. cit.*, p. 12; V. LATTANZI, P. E. SIMEONI, R. TUCCI, *op. cit.*

⁴⁶Cfr. www.regioni.it/miscellanea/CULTURAbeni/10feb05_asses_su_con_beni_cult/documentodegliassessorisuocodicebeniculturali5_0. internet

⁴⁷ Si vedano, fra gli altri: G. L. BRAVO, *Beni culturali e ricerca antropologica*, in Id., *Tradizioni nel presente. Musei feste fonti*, Torino, Omega 2001, pp. V-XV; A. M. CIRESE, *I beni demologici in Italia e la loro*

disposizioni correttive e integrative del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, licenziato dal Consiglio dei Ministri il 18 novembre 2005,⁴⁸ non ha toccato questi aspetti né si è avvalso di contributi tecnico-scientifici specifici per i beni di più recente inserimento: un'occasione persa, che la comunità scientifica degli antropologi dovrà cercare di recuperare, forse in tempi più lunghi, curando con maggiore attenzione la visibilità e la comprensibilità di un'area disciplinare complessa, sulla quale gravano ancora non pochi equivoci e luoghi comuni.

museografia, cit.; P. CLEMENTE, I. CANDELORO, *I beni culturali demo-etno-antropologici*, in N. Assini, P. Francalacci, *op. cit.*, pp. 191-220; V. LATTANZI, *Beni demo-etno-antropologici*, in *Enciclopedia Italiana Treccani*, Roma, Appendice 2000, pp. 171-174.

⁴⁸ Sito internet www.palazzochigi.it/GovernoInforma/Dossier/beni_culturali_paesaggistici.